

Scuola di Alta Formazione

CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELLE MIGRAZIONI

Lezione 3.2

Il Diritto alla Salute

Avv. Celina Frondizi

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO



DIRITTO ALLA SALUTE

L’art. 32 Cost. stabilisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Le disposizioni in materia sanitaria da applicare ai cittadini stranieri non comunitari sono contenute negli articoli 34, 35, 36 T.U. e negli artt. 42 e 43 reg. att.

La normativa prevede un diverso accesso alle cure mediche legato alla tipologia di permesso di soggiorno di cui il cittadino straniero è titolare, ma garantisce a coloro che sono privi di regolare permesso di soggiorno, in caso di impossibilità di pagare le prestazioni sanitarie, l’assistenza sanitaria.

L’iscrizione al servizio sanitario è possibile anche qualora il cittadino non sia iscritto ai registri anagrafici, ovvero sia privo di residenza, nel territorio in cui ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano (art. 42, co. 1 reg. att.). Il cittadino straniero regolarmente soggiornante ma non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ha la garanzia delle cure urgenti ed altre prestazioni sanitarie, dietro pagamento delle relative tariffe.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il T.U. prevede per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti aventi l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale la parità di trattamento di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani, per quanto riguarda l’accesso al Servizio Sanitario e l’obbligo contributivo.

L’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale è prevista per i cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, stagionale o autonomo, per gli stranieri iscritti alle liste di disoccupazione, oppure che siano titolari di un permesso per asilo politico, per motivi familiari, per motivi umanitari, per richiesta asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, cure mediche nel caso della donna in gravidanza (in questo caso per l’iscrizione dovrà essere presentata documentazione sanitaria attestante lo stato di gravidanza), protezione sociale ex. art.18 T.U.

I minori ricongiunti hanno diritto alla iscrizione al Servizio sanitario anche qualora non siano ancora in possesso del primo permesso, se possono esibire documentazione che attesti che è in corso la procedura di rilascio di permesso per ricongiungimento e il grado di parentela. In questo caso al minore sarà rilasciata una tessera sanitaria della durata di sei mesi rinnovabile fino al termine del procedimento.

L’iscrizione è valida anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno ma cessa nel caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, comunicati alla ASL a cura della Questura, salvo che il cittadino straniero non dimostri che sia pendente un ricorso avverso i suddetti provvedimenti.

E’ importante sottolineare che per i cittadini stranieri occupati in Italia ma che non siano tenuti a corrispondere l’imposta sul reddito per le persone fisiche per l’attività svolta - nei casi di ingresso fuori quota previsti dall’art. 27 co.1 del Tu, lettere a), i) e q) - non è prevista l’iscrizione obbligatoria ma l’obbligo della copertura assicurativa. L’iscrizione non è dovuta nemmeno per i titolari di permesso di soggiorno per affari.

Nel marzo 2000 il Ministero della Sanità ha emanato una circolare illustrativa delle modifiche apportate dal Testo Unico e ha fornito informazioni non presenti nella normativa e nel regolamento di attuazione.

E’ prevista **l’esenzione dal pagamento del ticket di compartecipazione alle spese sanitarie** per i titolari del permesso di soggiorno per **richiesta di protezione internazionale**.

Il richiedente asilo viene equiparato al “disoccupato” avente diritto all’esenzione solo per il periodo in cui non è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa (60 gg.). Terminato tale periodo, secondo l’orientamento seguito da molte Regioni, il richiedente asilo perde il diritto all’esenzione, indipendentemente dal fatto che abbia effettivamente reperito un lavoro.

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

Il diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria dei richiedenti asilo trova la sua fonte nel diritto dell'Unione ed è connesso alla mancata disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento, secondo criteri di accertamento dello stato di indigenza da definirsi in modo autonomo rispetto alla normativa interna e in conformità al disposto dell'art. 17, par. 4, della Direttiva 2013/33/UE.

In seguito all'emanazione del Decreto Legislativo del 22 giugno 1999, n. 230 sul "Riordino della medicina penitenziaria", la **tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati**, compresi quelli di cittadinanza straniera, rientra nella competenza del Servizio sanitario nazionale.

La circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 precisa che è garantita "la parità di trattamento e piena egualanza di diritti rispetto ai cittadini liberi, e prevede l'iscrizione obbligatoria al S.S.N. di tutti i cittadini stranieri, in possesso o meno del permesso di soggiorno (art. 1, comma 5) ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena."

Pertanto, sebbene senza permesso di soggiorno, il cittadino straniero che sconta la pena con misure alternative al carcere, ha diritto all'iscrizione al servizio sanitario e non al rilascio del Codice STP.

ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che non rientrano tra le categorie per le quali è prevista l’iscrizione obbligatoria sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità: mediante polizza assicurativa o mediante iscrizione volontaria al SSN con pagamento di un contributo annuale.

Il pagamento si effettua alle Regioni e dà diritto all’iscrizione in quella sola regione.

L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere richiesta dai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata superiore ai tre mesi, corrispondendo la cifra prescritta, anche se non iscritti al registro anagrafico. Studenti e persone alla pari possono chiedere l’iscrizione anche per un periodo inferiore a tre mesi con pagamento però dell’intera quota.

Possono richiedere l’iscrizione volontaria i cittadini stranieri con permesso di soggiorno **per residenza elettiva** (che non svolgono attività lavorativa), il personale religioso che non svolge attività lavorativa, i dipendenti di organizzazioni straniere operanti in Italia, il personale accreditato presso rappresentanza diplomatiche o consolari, chi svolge attività sportiva agonistica.

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

Possono essere inclusi i familiari a carico.

Per gli studenti universitari che non abbiano altri redditi diversi da borse di studio o sussidi economici erogati da enti pubblici italiani, è possibile l'iscrizione con una cifra forfetaria.

Per i cittadini collocati alla pari l'iscrizione volontaria è possibile corrispondendo il relativo contributo.

Nel caso di studenti e persone alla pari l'iscrizione non è estesa ai familiari a carico per i quali va versato ulteriore contributo.

L'iscrizione volontaria dà diritto alla parità di trattamento con il cittadino italiano, anche per quanto riguarda la scelta del medico e del pediatra.

CITTADINI STRANIERI PRIVI DI TITOLO DI SOGGIORNO

Ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, in caso di malattia o infortunio e possono accedere ai programmi di medicina preventiva. Le prestazioni sanitarie, in caso di indisponibilità di risorse economiche e previa dichiarazione di indigenza da rilasciare alla ASL competente, sono effettuate in regime di partecipazione alla spesa, a parità con i cittadini italiani.

Le prestazioni sono erogate utilizzando un codice regionale, il **codice STP**, Straniero Temporaneamente Presente. Il codice ha durata di sei mesi, è rinnovabile e riconosciuto su tutto il territorio dello Stato.

N.B. Non essendo equivalente all’iscrizione al SSN non dà diritto alla scelta del medico di famiglia e del pediatra per i bambini.

L’**indigente**, a parità di condizioni con il cittadino italiano, è **esonerato** dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa, per quanto concerne prestazioni di primo livello, urgenze, gravidanza, patologie esenti o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.

La circolare ministeriale del 2000 chiarisce che per cure urgenti si intendono quelle che “non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona”; per “cure essenziali” si intendono “le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).”

Si sottolinea inoltre il principio della continuità, ossia la garanzia per la persona malata di potersi sottoporre all’intero ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso.

Sono garantiti la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela del minore (vaccinazioni) gli interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive.

Inoltre sono assicurate:

- le prestazioni di competenza SERD finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione da stati di tossicodipendenza; le prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione di persone con sindrome di HIV correlata;
- tutte le attività finalizzate alla tutela della salute mentale, siano esse inquadrabili come trattamento sanitario obbligatorio, o come interventi di altro tipo, secondo quanto previsto dalla Legge n.180/1978.

VIS – CORSO DIRITTO E NORMATIVA DELL'IMMIGRAZIONE

Le prestazioni sono a pagamento secondo la tariffa intera regionale tranne per le persone che abbiano reso la dichiarazione di indigenza, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano.

N.B. L'art. 35 co. 5 sancisce il principio che l'accesso alle strutture sanitarie non possa comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo nei casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità con i cittadini italiani.

E' disposto che le Regioni individuino le modalità più opportune per garantire le prestazioni anche ai cittadini stranieri senza documenti, nell'ambito di strutture mediche presenti sul territorio o in presidi pubblici o privati accreditati, in forma poliambulatoriale o ospedaliera, eventualmente in collaborazione con strutture del volontariato.

LA TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ

La tutela della gravidanza e della maternità è altro aspetto innovativo della legislazione italiana sull'immigrazione.

L'accesso alle prestazioni sanitarie è infatti parificata per le donne in gravidanza prive di permesso di soggiorno a quella delle cittadine italiane. Anche per altri aspetti di cura e prevenzione di determinate patologie vige la parità di trattamento.

Il legislatore per rendere efficace questa disposizione ha inoltre sancito il **divieto di espulsione** alle donne in stato di gravidanza e fino al sesto mese di età del bambino/na. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 376 del 27 luglio 2000, ha esteso questo divieto anche al marito convivente. In questo caso si rilascia un **permesso di soggiorno per cure mediche non rinnovabile** alla scadenza.

N.B. Questo permesso, pur avendo lo stesso nome, è diverso dal permesso per cure mediche di chi viene in Italia per essere curato presso una struttura ospedaliera.

INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA (IVG)

In Italia qualsiasi donna può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari. Questo intervento è regolato dalla legge 194/78 "Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza", che sancisce le modalità del ricorso all'aborto volontario. L'intervento può essere effettuato presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e le strutture private convenzionate e autorizzate dalle Regioni.

N.B. Per le cittadine straniere irregolari, l'interruzione volontaria di gravidanza rientra fra le prestazioni mediche essenziali e urgenti e deve essere garantita anche a chi non possa permettersi di pagare la prestazione.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI CURA

Viene rilasciato al cittadino straniero che faccia ingresso in Italia provvisto di **visto per cure mediche**, rilasciato dall’autorità diplomatica territorialmente competente.

Autorizza ad un soggiorno di breve durata, determinata, allo straniero che intenda effettuare, dietro pagamento delle spese, cure mediche in Italia, presso strutture pubbliche o private. La procedura di rilascio del visto prevede, tra gli altri documenti da presentare, l’attestazione dell’avvenuto deposito a titolo di cauzione, della somma necessaria per la prestazione sanitaria richiesta per una somma pari al 30% del totale e inoltre, documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche necessarie per sostenere le spese sanitarie nel nostro paese. Questo permesso, che può essere concesso dalle autorità italiane anche per un accompagnatore, è rinnovabile finché permangono le necessità terapeutiche documentate.

N.B. Il permesso per cure mediche rilasciato ai sensi dell’art. 36 Tu si differenzia dal permesso per cure mediche rilasciato per gravidanza per due aspetti fondamentali, non consente in alcun modo l’iscrizione al servizio sanitario ed è rinnovabile.

Scuola di Alta Formazione

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
PER LO SVILUPPO

